



Riammissione in servizio dei lavoratori
dopo assenze per malattia Covid-19

Circolare Ministero della Salute del 12/04/2021

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



Il Ministero della Salute, con circolare del 12 aprile 2021 detta le regole per la **riammissione in servizio dei lavoratori successiva ad assenze dovute a malattia correlata all'emergenza sanitaria Covid-19** e fornisce indicazioni riguardo le **certificazioni che il lavoratore deve produrre ai datori di lavoro.**

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:

Il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2 lettera e-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia la visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito assenza per motivi di salute, al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



B) Lavoratori positivi sintomatici:

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Ai fini del reintegro, il lavoratore invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



C) Lavoratori positivi asintomatici:

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)

Ai fini del reintegro, il lavoratore invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



N.B. Lavoratori guariti con familiari positivi:

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi **ancora** positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena (vedi successivo punto E), ma possono essere riammessi in servizio con le modalità richiamate ai punti A) – B) e C).

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



D) Lavoratori positivi a lungo termine:

I lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno 1 settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone effettuato in struttura accreditata o autorizzata; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento (21 giorni) e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

In questa fattispecie non è necessario effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione, prevista dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D. Lgs. 81/2008.

Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenze per malattia Covid-19



E) Lavoratore contatto stretto asintomatico:

Il lavoratore asintomatico che sia un «contatto stretto di un caso positivo», informa il proprio medico curante, il quale rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020)

Per la riammissione in servizio il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone molecolare o antigenico e il referto di negatività è trasmesso, dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato, al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro.



Il **Centro Servizi** dell'Associazione mette a Tua disposizione le seguenti attività:

1. **ELABORAZIONE PAGHE:** l'assistenza sartoriale di sempre, a prezzo ribassato.
2. **CORSI DI FORMAZIONE:** qualificati, per ogni esigenza, al passo con le nuove richieste di titolari e lavoratori.
3. **CLASSIFICA** alberghiera e pratiche di **VARIAZIONE** del periodo di apertura.
4. **Incontro DOMANDA/OFFERTA** di lavoro, in collaborazione con EBT: rapido e personalizzato.
5. **CONSULENZA SPECIFICA:** nuove, reali e concrete possibilità di interagire con professionisti qualificati per ogni tua esigenza e nella comodità della nostra sede.

045/6270505 | servizi@ugav.it